



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 3380/TERINF del 22/08/2016

Decreto n° STBP/B

(pratica **VDS069_16**)

Servizio paesaggio e biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: "Reimpianto di pioppeto in area ZPS"

Proponente: Azienda Agricola Marcorina di Montanari Margherita

Comune: San Canzian d'Isonzo

Il Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 18 dicembre 2014 di rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;
Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dall'Azienda Agricola Marcorina di Montanari Margherita con nota protocollata al n. STBP/22324/B del 22/07/2016;

Constatato che l'intervento ricade entro il perimetro della ZPS/ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo ed Isola della Cona;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità di data 22/08/2016 secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000 nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per il reimpianto delle piante diverse dal pioppo ibrido Euroamericano I 1214 parzialmente previste nell'intervento dovranno essere applicate tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
- b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia e pubblicati anche sul sito regionale, al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/>, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree", rinvenibile sul sito <http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile/>;
- c) le piante diverse dal pioppo ibrido Euroamericano I 1214 parzialmente previste nell'intervento dovranno essere poste nelle porzioni di lotto confinanti a sud e in parte a nord-ovest con l'habitat di interesse comunitario 92A0 - *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*;
- d) divieto di taglio dei pioppeti tra marzo e luglio;

e pertanto non è necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si può procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. L'intervento: "Reimpianto di pioppeto in area ZPS" proposto dall'Azienda Agricola Marcorina di Montanari Margherita, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 ZPS/ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo ed Isola della Cona tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per il reimpianto delle piante diverse dal pioppo ibrido Euroamericano I 1214 parzialmente previste nell'intervento dovranno essere applicate tecnologie a minimo impatto da parte di imprese in possesso di certificazione PEFC della gestione sostenibile dei pioppeti, ove la suddetta certificazione va intesa applicata al pioppeto in esame e non all'azienda in generale;
 - b) per cloni a minimo impatto di cui al punto a) si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia e pubblicati anche sul sito regionale, al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/FOGLIA20/>, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in

particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree", rinvenibile sul sito <http://www.pefc.it/documenti/standards-gestione-forestale-sostenibile>;

- c) le piante diverse dal pioppo ibrido Euroamericano I 1214 parzialmente previste nell'intervento dovranno essere poste nelle porzioni di lotto confinanti a sud e in parte a nord-ovest con l'habitat di interesse comunitario 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;
 - d) divieto di taglio dei pioppeti tra marzo e luglio;
2. L'intervento: "Reimpianto di pioppeto in area ZPS" proposto dall'Azienda Agricola Marcorina di Montanari Margherita, non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere realizzato.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina paesaggistica ovvero dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

arch. Chiara Bertolini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

